I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2707/72 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1972

che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore degli ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2454/72 (2), in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede all'articolo 29, paragrafo 1, la possibilità di prendere misure appropriate se nella Comunità il mercato di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni che potrebbero compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, oppure se, per i prodotti elencati nell'allegato III bis, le operazioni di ritiro o d'acquisto effettuate in virtù degli articoli 18 o 19 concernono quantitativi considerevoli; che tali misure riguardano gli scambi con i paesi terzi e che la fine della loro applicazione è determinata, secondo i casi, dalla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione o dalla forte diminuzione dei quantitativi ritirati o acquistati;

considerando che occorre di conseguenza definire gli elementi principali che permettano di valutare se nella Comunità il mercato sia gravemente perturbato o rischi di esserlo, oppure se i quantitativi oggetto d'intervento possano esser ritenuti considerevoli;

considerando che se il ricorso a misure di salvaguardia dipende dall'influenza esercitata dagli scambi con i paesi terzi sul mercato della Comunità è necessario valutare la situazione di questo mercato tenendo conto, oltre che degli elementi specifici del mercato stesso, anche di quelli relativi all'evoluzione di detti scambi;

considerando che quando il ricorso a misure di salvaguardia dipende dall'entità dei ritiri effettuati sul mercato della Comunità è necessario tener conto della durata di tali operazioni;

considerando che occorre definire le misure che possono essere adottate in applicazione dell'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 1035/72; che tali misure devono essere atte ad eliminare le perturbazioni del mercato od i rischi di perturbazione inerenti agli scambi con i paesi terzi; che, in caso di ritiri considerevoli, dette misure devono essere tali da impedire che la situazione del mercato comunitario si aggravi; che esse devono essere proporzionate alle circostanze, per evitare che provochino effetti diversi da quelli auspicati;

considerando che è necessario limitare il ricorso di uno Stato membro alle misure cautelative nel caso in cui il mercato di tale Stato, in base a una valutazione fondata sugli elementi sopra indicati, sia considerato conforme alle condizioni previste dall'articolo 29, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che le misure che possono essere prese in questo caso devono essere tali da evitare un ulteriore deterioramento della situazione del mercato; che, tuttavia, esse devono avere carattere cautelativo; che tale carattere cautelativo delle misure nazionali giustifica la loro applicazione solo fino all'entrata in vigore di una decisione comunitaria in materia;

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 266 del 25. 11. 1972, pag. 1.

considerando che spetta alla Commissione deliberare in merito alle misure comunitarie di salvaguardia da prendere su richiesta di uno Stato membro entro un termine di ventiquattro ore dalla ricezione di tale richiesta; che per consentire alla Commissione di valutare la situazione del mercato con la massima efficacia occorre disporre che essa venga informata al più presto possibile dell'applicazione di misure cautelative da parte di uno Stato membro; che è quindi opportuno prevedere che tali misure siano notificate alla Commissione non appena decise e che la notifica sia considerata una richiesta ai sensi dell' articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per valutare se si verifichi la situazione di cui all'articolo 29, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1035/72, si tiene conto in particolare:

a) del volume delle importazioni o delle esportazioni realizzate o prevedibili,

b) della disponibilità di prodotti sul mercato della Comunità,

c) dei prezzi costatati per i prodotti indigeni sul mercato della Comunità o della loro evoluzione prevedibile, ed in particolare della loro tendenza ad un ribasso o ad un aumento eccessivi rispetto ai prezzi di base o, per i prodotti per i quali non sono previsti prezzi di base, rispetto ai corsi degli ultimi anni,

d) se si verifica, a causa delle importazioni, la situazione prevista in limine,

   — dei corsi costatati sul mercato della Comunità per i prodotti provenienti dai paesi terzi e in particolare della loro tendenza ad un ribasso eccessivo,

   — delle quantità per le quali hanno luogo o potrebbero aver luogo operazioni di ritiro.

Articolo 2

Per valutare se si verifichi la situazione di cui all'articolo 29, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1035/72, si tiene conto, per ciascun prodotto considerato, del volume dei quantitativi ritirati o acquistati durante 7 giorni pieni.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

Articolo 3

1. Le misure che possono essere adottate in applicazione dell'articolo 29, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono le seguenti:

— quando si verifichi la situazione di cui al paragrafo 1, primo trattino, di detto articolo, la sospensione delle importazioni o delle esportazioni o la riscossione di tasse all'esportazione;

— quando si verifichi la situazione di cui al paragrafo 1, secondo trattino, di detto articolo, la sospensione delle importazioni o la riscossione di un importo supplementare pari al 50 % della differenza tra il prezzo di base e il prezzo di cui all' articolo 18, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1035/72. Tale importo supplementare viene ad aggiungersi ai dazi doganali e, all'occorrenza, alle eventuali tasse di compensazione istituite a norma dell'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

2. Le misure di cui trattasi possono essere adottate solo nei limiti e per il periodo strettamente necessari.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 tengono conto della situazione particolare dei prodotti avviati verso la Comunità. Possono riferirsi solo a prodotti provenienti dai paesi terzi o a questi destinati. Possono essere limitate ad alcune provenienze, origini, destinazioni, qualità, o ad alcuni calibri o gruppi di varietà.

Quanto alle misure di cui al paragrafo 1, primo trattino, esse possono essere limitate alle importazioni a destinazione di talune regioni della Comunità o alle esportazioni in provenienza da tali regioni.

Articolo 4

1. Uno Stato membro può prendere, a titolo cautelativo, una o più misure, qualora, in base a una valutazione fondata sugli elementi di cui all'articolo 1, ritenga che nel suo territorio si presenti la situazione prevista all'articolo 29, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1035/72.

Le misure cautelative consistono:

a) nel sospendere le importazioni o le esportazioni;

b) nell'esigere il deposito di tasse all'esportazione o la costituzione della garanzia del loro pagamento.

La misura di cui alla lettera b) comporta la riscossione delle tasse solo se sia deciso in tal senso a norma dell'articolo 29, paragrafo 2 o 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72.

L'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento è applicabile.

2. Le misure cautelative sono notificate alla Commissione per telescritto non appena decise. La notifica equivale ad una richiesta ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72. Tali misure sono applicabili soltanto fino all'entrata in vigore della decisione presa dalla Commissione su questa base.

Articolo 5

L'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 1035/72 si applica nel caso in cui sia decisa la riscossione di un importo supplementare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 2514/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore degli ortofrutticoli [1], è abrogato, secondo i prodotti, alle date fissate all'articolo 7, secondo comma.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile, per ciascuno dei prodotti in questione, alla data d'inizio della campagna 1973/1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

[1] GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 8.